



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale

All'udienza del giorno 24 giugno 2026

Nella causa per opposizione a precetto

promossa da

Parte_1, rappresentato e difeso dall' Avv. M. Coppola come
da mandato in atti

contro

CP_1, rappresentata e difesa dall'Avv. M Marconato come da mandato
in atti

Ha pronunciato sentenza con il seguente

DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Con atto di citazione notificato in data 01.10.2024, il sig. Parte_1
ha proposto opposizione avverso atto di precetto, notificato il 13.09.2024, con il quale
la sig.ra CP_1 intimava il pagamento della complessiva somma di € 6.821,69 in
forza dell'ordinanza emessa in data 23.07.2021 nel procedimento RGN 5954/20.

Con comparsa di risposta del 08.01.2025 si costituiva in giudizio la sig.ra CP_1
per contestare l'assunto attoreo e la condanna del Pt_1 ex art. art. 96, comma 3, c.p.c

per lite temeraria.

Acquisita documentazione di copia della costituzione di parte civile nel processo penale per il reato di cui all'art 388 cp e 570 cp NRG 4089/23, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.

Preliminarmente occorre dare atto che la sig.ra **CP_1** ha revocato la propria costituzione di parte civile nel procedimento NRG 4089/23.

Con il primo motivo di opposizione il sig. **Pt_1** eccepisce l'infondatezza della pretesa creditoria in ordine alle somme intimate a titolo di mantenimento della figlia minore.

In particolare, deduce che il diritto di **CP_1** a vedersi corrisposta la somma di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore **Persona_1** veniva statuito con ordinanza del Tribunale di Lecce del 21.07.2021 che ha definito il giudizio contraddistinto al n. 5945/2020 R.G., sicché soltanto da tale data poteva decorrere per **Parte_1** l'obbligo di provvedervi.

Assume, pertanto, che le somme calcolate a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio fino alla data dell'ordinanza del Tribunale di Lecce emessa il 21.07.2021 risultano illegittime.

Sul punto occorre chiarire che ai fini della decorrenza dell'obbligo di mantenimento del minore, vale il principio generale della decorrenza dalla domanda, stabilito per gli alimenti dall'art. 445 c.c.

La Corte di Cassazione, con ordinanza 12 maggio 2020 n. 8816, chiarisce che la decisione giudiziale in cui si stabilisce il mantenimento del figlio minore retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale.

In materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella

della sentenza. (Corte di Cassazione n. 17570/2023)

L'opponente, infine, contesta la illegittimità dell'intimazione di pagamento per le mensilità luglio agosto 2023.

Assume che nel predetto periodo la figlia minore, *Persona_1* ha vissuto presso l'abitazione del padre e che, pertanto, la sig.ra *CP_1* non può vantare alcun diritto di credito.

Orbene, il titolo di formazione giudiziale, costituito dalla sentenza emessa nel giudizio di separazione, è per sua natura idoneo a generare, mese per mese, il diritto della convenuta alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento fino a quando non intervenga una modifica presidenziale e/o di appello della sentenza di separazione.

Parimenti non può trovare accoglimento la eccezione di compensazione sollevata dal *Pt_1*

L'art 447, secondo comma, del codice civile, prevede che "l'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate".

E' bene chiarire che la norma in parola si riferisce agli "alimenti", che è un concetto diverso da quello di mantenimento.

Gli alimenti consistono in ciò che è strettamente necessario alle esigenze di vita e presuppone nell'alimentando l'impossibilità di procurarsi altrimenti i mezzi di sostentamento; in altre parole presuppone uno stato di bisogno.

Il diritto agli alimenti è, quindi, per espressa previsione normativa, un diritto indisponibile, incedibile, impignorabile e non compensabile con crediti diversi.

Il mantenimento, invece, ha un contenuto più ampio degli alimenti, in quanto

non presuppone uno stringente stato di bisogno e non è limitato a quanto strettamente necessario alle primarie esigenze di vita, ma si estende a comprendere quant'altro occorrente per la vita e, quindi, oltre ai beni primari, anche il vestiario, l'istruzione, lo sport, lo svago, ecc.

E' opinione consolidata e condivisa da questo giudice che l'assegno di mantenimento a favore della prole abbia carattere sostanzialmente alimentare (Cass. 10/12/2008 n.28987) con conseguente applicabilità, in via analogica, del divieto di compensazione sancito dagli articoli sopra citati.

Secondo la Suprema Corte, infatti, la compensazione va esclusa qualora il mantenimento sia previsto in favore dei figli. Mentre, nel caso in cui l'assegno di mantenimento venga versato in favore del solo coniuge, è possibile la compensazione del rapporto di debito/credito.

Il mantenimento della prole ha, infatti, carattere sostanzialmente alimentare – in quanto i genitori e per loro gli ascendenti, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., hanno il dovere di garantire ai figli (che non sono in grado di farlo) tutto quanto necessario ai loro bisogni di vita (cibo, vestiario, istruzione, svago, sport) – lo stesso non può dirsi per quello in favore del coniuge: esso si fonda sul diritto all'assistenza materiale legata alla solidarietà tra coniugi e non sull'incapacità della persona di provvedere alle proprie necessita.

In senso conforme, sentenza n. 752 del 09 maggio 2012 Tribunale di Modena “ dal **carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli** va fatto discendere il divieto di compensazione ai sensi degli articoli 447 e 1246 c.c. e che a tale divieto può derogare solo il beneficiario del mantenimento nel caso in cui decida di porre in compensazione tale suo credito con

l'eventuale controcredito dell'obbligato.

Le spese seguono la soccombenza.

Il valore della causa è di € 6.821,69 complessità bassa. Segue l'applicazione del relativo scaglione *ex* DM 55/2014, con i parametri ivi previsti, considerata tuttavia la natura documentale della causa e la non complessità, in fatto e in diritto, della controversia.

P. Q. M.

il Tribunale di Lecce, -Sezione Commerciale – nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giorgia Imperiale ,definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione all'esecuzione promossa dal sig. **Parte_1** [...] e, per l'effetto, conferma l'atto di precetto notificato in data 13.09.2024;
- 2) Condanna il sig. **Parte_1** alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessive € 2.510,00 di cui € 2510,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.

Il Giudice Onorario

(dott.ssa Giorgia Imperiale)